

dossier

XIX Legislatura

Novembre 2025

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Atto del Governo n. 332



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✕ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 299



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 397

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articoli da 1 a 18	1

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	332	
Titolo breve:	Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
Riferimento normativo:	Articolo 26, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
Commissione competente:	Senato	Camera
	5 ^a (Bilancio) in sede consultiva <i>per i profili finanziari</i>	<i>Assegnazione primaria:</i>
	8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) <i>in sede consultiva</i>	Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)
	Commissione parlamentare per la semplificazione (Bicamerale) <i>in sede consultiva</i>	V Bilancio e Tesoro
		Commissione parlamentare per la semplificazione

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo apporta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Lo schema di decreto in esame costituisce attuazione della delega di cui all’articolo 26, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Articoli da 1 a 18

L’articolo 1 apporta modifiche all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 190 del 2024, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da impianti a FER. In particolare, si estende esplicitamente l’ambito di applicazione del decreto agli impianti di accumulo e quindi l’applicazione anche a tali impianti di quanto disposto in materia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

Si sopprime poi il secondo e terzo periodo dell’articolo 1, comma 1, che, rispettivamente fanno salva l’applicazione delle disposizioni urbanistiche del D.P.R. n. 380/2001 (cd. Testo unico in materia edilizia) e quanto previsto dal capo VI, titolo IV, del medesimo D.P.R. n. 380/2001 in relazione alle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

L’articolo 2 reca modifiche all’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024, specificando che non è possibile derogare (come invece generalmente previsto dal comma 2 del citato articolo 3) al principio di interesse pubblico prevalente per gli impianti a FER collocati in aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 o in zone di accelerazione ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 190 del 2024.

L’articolo 3 reca una serie di modifiche alle definizioni di cui all’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 190 del 2024. In particolare, si interviene sulla definizione di “avvio della realizzazione degli interventi”

disponendo che essa decorra dalla data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende un investimento irreversibile. Nell'attuale formulazione, essa decorre dalla data di inizio di allestimento del cantiere o di analoghe attività *in loco*.

Inoltre, si sopprime poi la definizione della "piattaforma SUER" e viene modificata la definizione di "impianto ibrido", includendo esplicitamente anche gli impianti di produzione di energia da FER combinati con un impianto di accumulo.

Infine, vengono aggiunte quattro ulteriori definizioni:

- interventi edilizi: sono tali gli interventi e le opere assoggettate al regime di attività di edilizia libera, CILA o interventi subordinati a permessi di costruire o a SCIA;
- opere connesse: le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione o alla rete di trasmissione nazionale, necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta o accumulata, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
- infrastrutture indispensabili: opere o installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione o all'esercizio degli impianti a FER, compresi quelli di accumulo, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
- revisione della potenza: il ripotenziamento o il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia a FER, compresi quelli di accumulo.

L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 5 del d.lgs. n. 190 del 2024, al fine di farvi confluire la disciplina prevista dall'articolo 19 del d.lgs. n. 199 del 2021, relativo alla piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili (piattaforma SUER) realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE).

Nella sua nuova formulazione, l'articolo 5, comma 1, prevede che la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 199/2021, fornisca ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica.

Si dispone altresì, riprendendo quanto attualmente previsto dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 199 del 2021, che la piattaforma sia interoperabile con gli strumenti informatici nazionali, regionali, provinciali o comunali riguardanti la realizzazione di progetti di impianti a FER.

Il comma 2 del nuovo articolo 5 ricalca quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, attualmente vigente, ma disponendo che i modelli unici semplificati per la realizzazione degli impianti in attività libera di cui all'articolo 7, comma 10, del d.lgs. n. 190 del 2024 siano resi disponibili dal soggetto proponente (e non più dai gestori di rete) alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.

Il comma 3 del nuovo articolo 5 prevede poi che con uno o più decreti del MASE siano adottati i modelli unici per la presentazione degli interventi sottoposti a procedura abilitativa semplificata e delle istanze di autorizzazione unica.

Il comma 4 del nuovo articolo 5 dispone che i modelli unici per gli interventi sottoposti a procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica siano presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.

Infine, il comma 5, riprendendo la formulazione prevista dall'attuale articolo 5, comma 2, dispone che fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione per gli interventi in attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.

L'articolo 5 reca modifiche l'articolo 6 del d.lgs. n. 190 del 2024, intervenendo su due aspetti della disciplina degli impianti a FER: i casi di cumulo tra diverse istanze e la mitigazione degli impatti ambientali dell'espansione delle FER.

In caso di cumulo tra diverse istanze si prevede che un progetto si intende come unico se contempla più interventi relativi alla medesima fonte:

- che siano localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue, ovvero,
- che siano riconducibili a uno stesso soggetto proponente identificabile come unico centro di interessi.

A tal fine, la potenza del progetto (che rileva al fine di capire quale sia la procedura applicabile) deve essere pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.

Inoltre, si prevede un obbligo di sostenibilità per la realizzazione degli impianti FER, imponendo al soggetto proponente l'obbligo di predisporre appositi sistemi di smaltimento per le acque meteoriche che vengono intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate create dagli interventi. Inoltre, si specifica che la progettazione di tali sistemi deve tenere conto delle precipitazioni intense, in considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

L'articolo 6 reca modifiche alla disciplina dell'attività libera prevista dall'articolo 7 del d.lgs. n. 190 del 2024.

In particolare, vengono apportate modifiche di coordinamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame. Viene specificato che gli interventi in attività libera devono essere effettuati nel rispetto anche delle norme tecniche per le costruzioni.

Si prevede la compatibilità con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti di qualsiasi intervento in regime di attività libera effettuato in zone di accelerazione o in aree idonee.

Il soggetto proponente, se necessario, prima di effettuare gli interventi in attività libera, deve aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi.

Si elimina il riferimento all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, relativo ai casi in cui non si applica l'istituto del silenzio-assenso, sostituito, per esigenze di maggiore chiarezza, con un'elencazione dei vincoli che comportano l'applicazione della procedura abilitativa semplificata in luogo della procedura in regime di attività libera. In tal modo, si prevede esplicitamente che siano sottoposti a procedura abilitativa semplificata gli interventi che interferiscono con uno dei vincoli afferenti alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi. Viene fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo in materia di tutela di taluni beni paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali.

Si consente al soggetto proponente di richiedere una proroga per la presentazione di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori. L'autorità preposta al vincolo o la Soprintendenza possono prorogare, per una sola volta e non oltre i quindici giorni, il termine assegnato al proponente.

Infine, si includono nella piattaforma SUER gli interventi in regime di attività libera per i quali non è prevista la connessione alla rete elettrica.

L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 8 del d.lgs. n. 190 del 2024, disciplinante il regime della procedura abilitativa semplificata (PAS).

In particolare, vengono apportate modifiche di coordinamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame.

Si prevede che resti ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo.

Si introduce il comma 3-bis, prevedendo che il comune procedente sia il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva UE 2018/2001. Qualora gli interventi coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare.

Si interviene sul comma 4 che disciplina il contenuto della documentazione che il soggetto proponente deve produrre e presentare con il progetto in regime di PAS. In particolare, si introducono modifiche riguardanti la dichiarazione di disponibilità dell'area. Si specifica che la disponibilità può essere dimostrata anche tramite atti negoziali con efficacia obbligatoria. Si prevede un'eccezione che

esonera il proponente dal dichiarare la disponibilità delle aree per le opere connesse quando per esse siano attivate le procedure di esproprio per pubblica utilità.

Si richiede di allegare al progetto anche la comunicazione (CILA) o la segnalazione (SCIA) se necessarie per la realizzazione di interventi edilizi. Tuttavia, qualora invece sia necessario un permesso di costruire, questo deve essere ottenuto prima dell'avvio della PAS.

Si aggiunge anche l'obbligo per i tecnici abilitati di asseverare anche il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.

Si elimina il riferimento all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, relativo ai casi in cui non si applica l'istituto del silenzio-assenso, sostituito, per esigenze di maggiore chiarezza, con un'elencazione dei vincoli a cui si intendeva far riferimento, oltre ai casi in cui è richiesta l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione o all'esercizio dell'impianto.

Si ridefiniscono le compensazioni territoriali al comune interessato per gli impianti con potenza superiore a 1 MW. Mentre finora le compensazioni sono previste tra il 2 e il 3 per cento dei proventi, il nuovo testo le prevede tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento "del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata".

Si modifica il comma 6 disciplinante la procedura. In particolare, si consente al comune di prorogare, per una sola volta e non oltre trenta giorni, il termine assegnato al proponente. Tale proroga può avvenire su richiesta del proponente e in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie. Si chiarisce che il termine per la conclusione della procedura riprende a decorrere dalla data in cui il proponente presenta le integrazioni o gli approfondimenti richiesti.

Si interviene sul comma 8, che disciplina le modalità di svolgimento della conferenza di servizi qualora siano necessari atti di assenso da parte di amministrazioni diverse dal comune procedente, estendendo il termine concesso al proponente per fornire integrazioni e approfondimenti istruttori, richiesti dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi. Tale termine, pari a quindici giorni a normativa vigente, diviene di trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni su istanza del soggetto e in ragione dell'entità delle richieste.

Nella disciplina del silenzio-assenso (che si perfeziona dopo 60 giorni in assenza di diniego) viene sostituito il riferimento alla tutela del rischio ambientale con uno specifico riferimento alla tutela del rischio idrogeologico. Inoltre, tra le casistiche di dissensi motivati che impediscono l'approvazione del progetto, viene precisato che la tutela della pubblica incolumità dei cittadini comprende la tutela del rischio sismico e vulcanico.

Viene inserito il comma 10-bis prevedendo che qualora sia necessario attivare le procedure di esproprio, l'esecuzione del decreto di esproprio debba avvenire entro il termine perentorio di un anno dal perfezionamento della procedura.

Si interviene sul comma 11 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del titolo abilitativo formatosi tramite la procedura. In particolare, si estende il termine per l'avvio dei lavori, il cui mancato rispetto causa la decadenza del titolo, da un anno a due anni dal perfezionamento della procedura. Inoltre, per i casi in cui si renda necessario un procedimento di esproprio per le opere connesse, si stabilisce che il termine di due anni decorra dall'esecuzione del decreto di esproprio. Ai fini del calcolo dei termini di decadenza (sia per l'avvio che per la conclusione dei lavori), non si tiene conto degli impedimenti derivanti da cause di forza maggiore.

Infine, si interviene sul comma 12 prevedendo che nel caso in cui un progetto sottoposto a PAS richieda l'esecuzione di interventi edilizi, soggetti a permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 380/2001 (cd. T.U. in materia edilizia), in tal caso, il soggetto proponente deve acquisire il relativo titolo edilizio prima della presentazione del progetto al comune.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 9 del d.lgs. n. 190/2024, relativo al procedimento di autorizzazione unica (AU), rafforzando il principio di integrazione procedimentale, ricomprendendo al

suo interno i titoli edilizi e rendendo la valutazione di impatto ambientale una fase non più separabile dallo stesso. Tra le ulteriori modifiche più rilevanti rientrano le seguenti:

- viene chiarito che l'amministrazione procedente, regione o Ministero, funge da "punto di contatto" ai sensi della direttiva UE 2018/2001 e si amplia l'ambito del provvedimento, il quale include anche la valutazione di incidenza ambientale;
- per dimostrare la disponibilità delle aree diventa sufficiente possedere un atto negoziale ad efficacia obbligatoria;
- il procedimento viene snellito eliminando uno specifico meccanismo di opposizione per i comuni in caso di variante urbanistica;
- vengono introdotte maggiori garanzie per il proponente, prevedendo l'obbligo di concedere più tempo per le integrazioni documentali, ed estendendo a cinque anni l'efficacia minima del titolo autorizzatorio;
- il provvedimento unico potrà inoltre disporre direttamente il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- sulle misure di compensazione a favore dei comuni si sopprime il carattere eventuale delle stesse, si prevede che possono essere oltre che ambientali anche territoriali e si introduce il parametro del valore della produzione attesa per i primi cinque anni, al netto dell'energia autoconsumata su cui calcolare un valore minimo dell'1 per cento e uno massimo del 4 per cento;
- si circoscrive la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai soli impianti idroelettrici che includono grandi dighe.

L'articolo 9 inserisce l'articolo 9-bis al d.lgs. n. 190 del 2024, al fine di ridurre i termini del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi relativi alle modifiche consistenti nel *repowering* di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW (di competenza regionale) o oltre i 300 MW (di competenza statale), che determinino una revisione della potenza non superiore al 15%. Medesima riduzione dei termini vale per gli impianti geotermici di potenza inferiore ai 50 MW.

Le eventuali valutazioni ambientali sono limitate al solo impatto che potrebbe derivare dalla revisione di potenza.

L'articolo 10 nel recare modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024, interviene sulle disposizioni che regolano il coordinamento dei regimi concessori (PAS e autorizzazione unica) con il procedimento per il rilascio della concessione demaniale, qualora necessaria ai fini della realizzazione dell'impianto. In particolare, si interviene sul comma 1, ai sensi del quale, qualora ai fini della realizzazione degli interventi sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. La modifica in esame sopprime l'inciso "e ove occorra, di risorse", eliminando così il riferimento alle risorse pubbliche, con la conseguenza che le disposizioni di cui all'articolo 10 risultano riferirsi esclusivamente alla concessione di superfici pubbliche.

Si interviene sui requisiti documentali necessari per la presentazione dell'istanza di concessione all'ente concedente.

Si estendono i termini per la presentazione della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, nonché quelli riferiti alla durata massima del periodo in cui sulle aree interessate non possono essere realizzati interventi incompatibili con quelli oggetto dell'istanza di autorizzazione unica.

Si specifica che gli oneri connessi al titolo abilitativo o autorizzatorio sono dovuti dal momento della scadenza dei termini di legge per l'impugnazione dei titoli medesimi, precisando altresì che si tratta di oneri concessori e non più dal momento della stipula della convenzione che accede alla concessione.

L'articolo 11 sopprime all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 190 del 2024 il riferimento all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, estendendo la clausola sull'applicabilità della normativa sanzionatoria dettata dal T.U. in materia edilizia anche agli interventi realizzati attraverso la procedura abilitativa semplificata (PAS) o tramite quella di autorizzazione unica.

L'articolo 12 inserisce l'articolo 12-*bis* al decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di disciplinare meccanismi per la risoluzione delle controversie relative agli interventi oggetto del citato decreto legislativo n. 190 del 2024. In particolare, si dispone che nei giudizi aventi ad oggetto tali controversie si applichi il rito abbreviato dei giudizi amministrativi dettato dal codice del processo amministrativo e si detta una disciplina – nel dettaglio rimandata a provvedimenti di ARERA – per la previsione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, che saranno poi gestiti da Acquirente unico S.p.A. con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo istituito presso CSEA di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (vedi RT).

L'articolo 13 nel recare modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 190 del 2024 prevede che la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applichi espressamente anche a taluni tipi di impianti fotovoltaici collocati nelle cd. zone di accelerazione: in particolare, agli impianti di potenza superiore a 25 MW di competenza statale e a quelli di potenza superiore a 12 MW di competenza regionale.

Inoltre, si estende la verifica di assoggettabilità a VIA regionale agli impianti fotovoltaici flottanti da 10 MW installati su invasi e bacini idrici senza più limitazioni legate alla natura pubblica o demaniale delle aree, includendo anche i bacini artificiali.

Per le sonde geotermiche a circuito chiuso, vengono innalzate le soglie a partire dalle quali interviene la verifica di assoggettabilità a VIA regionale, adeguandole all'evoluzione tecnologica (potenza superiore a 500 kW e profondità superiore a 250 metri per le sonde verticali).

In coerenza con tali aggiornamenti, sono riallineati i limiti di potenza previsti per le procedure in PAS.

L'articolo 14 reca modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 190 del 2024, introducendo disposizioni di coordinamento con i principi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni dettati dalla novellata direttiva UE 2018/201; con il T.U. in materia edilizia e con il codice del processo amministrativo. Si attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C (Interventi in regime di autorizzazione unica).

L'articolo 15, nel modificare l'allegato A del decreto legislativo n. 190 del 2024, novella l'elenco degli interventi in regime di attività libera. In particolare, vengono inclusi in tale regime gli impianti fotovoltaici flottanti di potenza inferiore a 10 MW, se ubicati su bacini artificiali non di pregio e con occupazione limitata della superficie. Si chiarisce inoltre che, per gli impianti a FER su edifici, la disciplina semplificata si riferisce all'intero sistema e non ai singoli moduli e include tra le attività libere gli interventi di ripotenziamento, rifacimento o ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti, purché non comportino aumenti di volume e rispettino le misure ambientali previste.

Per gli impianti eolici esistenti vengono esplicitamente ammessi, nello stesso regime di attività libera, anche i potenziamenti o ripotenziamenti che riducono il numero di aerogeneratori, mentre si introducono modifiche di carattere tecnico e terminologico per rendere più chiara la disciplina relativa all'altezza e al numero delle turbine.

Infine, il regime di attività libera viene esteso agli interventi di modifica su impianti di accumulo idroelettrico esistenti e alla sostituzione di impianti solari termici, a condizione che non aumentino l'impronta fisica o il volume. Per i sistemi di accumulo elettrochimico, si innalza dal 10% al 50% il limite massimo di incremento dell'altezza dei manufatti, mantenendo ferme le altre condizioni tecniche e ambientali.

L'articolo 16, nel modificare l'allegato B del decreto legislativo n. 190 del 2024, amplia e chiarisce gli interventi realizzabili tramite procedura abilitativa semplificata (PAS).

Viene precisata l'applicazione della PAS agli impianti fotovoltaici situati nelle zone di accelerazione e vengono precisati i limiti di potenza per alcune tipologie di impianti.

Si estende il regime semplificato a ulteriori categorie di impianti idroelettrici di piccola taglia, realizzati su condotte, edifici o canali esistenti, senza modifiche strutturali né aumento delle portate d'acqua.

Per gli impianti geotermici a sonde verticali si innalzano i limiti tecnici di accesso alla PAS, portando la potenza massima a 500 kW e la profondità delle sonde a 250 metri.

Si prevede che rientrino nel regime di PAS anche gli impianti di accumulo elettrico autorizzati ma non ancora in esercizio.

Infine, si precisa che gli interventi di modifica o potenziamento di impianti a fonti rinnovabili esistenti o autorizzati restano soggetti alla PAS, indipendentemente dalla potenza risultante, purché l'ampliamento dell'area non superi il 20 per cento.

L'articolo 17 apporta alcune modifiche all'allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introducendo per gli interventi in regime di autorizzazione unica alcuni riferimenti di chiarimento e terminologici.

L'articolo 18 modifica l'allegato D del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ampliando l'elenco delle norme abrogate, inserendovi anche i commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 190 del 2024, in coerenza con la nuova formulazione dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo oggetto di correttivo.

La RT, in merito **all'articolo 1**, afferma che nella disposizione viene operato un esplicito riferimento agli impianti di accumulo in modo da chiarire espressamente, tra l'altro, l'applicabilità anche a tali fattispecie di impianti delle disposizioni del decreto legislativo n. 190 del 2024.

Inoltre, si prevede l'espunzione del secondo e del terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, al fine di rimuovere le disposizioni che, facendo genericamente salva la disciplina di cui al decreto del Presidente n. 380 del 2001, erano foriere di dubbi interpretativi, suscettibili di dar luogo ad aggravii dei regimi amministrativi per la realizzazione dei progetti di energia da fonti rinnovabili.

Le modifiche sopra indicate, avendo natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Resta fermo che le attività previste al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 190 del 2024, non oggetto di correzione, rimangono in capo alle regioni e agli enti locali che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento **all'articolo 2**, la RT afferma che la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede la possibilità di derogare al principio di interesse pubblico nelle aree individuate con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si applica alle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024. Per la RT, la norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente **all'articolo 3**, la RT afferma che la norma apporta modifiche alle definizioni recate dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. In ragione del carattere ordinamentale della disposizione, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne **l'articolo 4**, la RT afferma che la norma sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di recepire la disciplina già contemplata all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in recepimento di specifiche

raccomandazioni formulate dalla Commissione europea ai fini del conseguimento della milestone M7-Riforma 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, il novellato articolo 5, al comma 1, disciplina le finalità della Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili già istituita ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (“piattaforma SUER”). Per la RT, la disposizione non determina, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli oneri di gestione della piattaforma provvede il GSE.

L’articolo 5, come novellato, al comma 2, affida al soggetto proponente – e non già ai gestori di rete – il compito di trasmettere gli appositi modelli unici previsti per l’attività libera alla piattaforma SUER, in modalità telematica, in modo da includere anche gli interventi in attività libera; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le attività previste dal comma 3 rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che vi provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prescrive la trasmissione dei modelli unici dal soggetto proponente alla piattaforma SUER al fine di acquisire il titolo abilitativo o autorizzativo; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5, prevedendo modifiche di mero coordinamento del previgente comma 2, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito **all’articolo 5**, la RT afferma che la norma modifica l’articolo 6, del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevedendo alla lettera a), la modifica del comma 3 al fine di fornire alle regioni criteri più puntuali per disciplinare l’effetto cumulo, e alla lettera b) l’introduzione di un nuovo comma il quale prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo n. 190 del 2024, il soggetto proponente è tenuto a predisporre appositi sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Le disposizioni non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda **l’articolo 6**, la RT afferma che la disposizione modifica l’articolo 7, del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevedendo modifiche di carattere ordinamentale (lettere a), b) e d)) e procedurale (lettera c)) che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente **all’articolo 7**, la RT afferma che il comma 1, lettere a) e b), apporta modifiche di carattere ordinamentale all’articolo 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024, che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera c) introduce il comma 3-*bis* del citato articolo 8, chiarendo che il comune procedente in qualità di amministrazione responsabile costituisce il punto di contatto ai sensi del vigente articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Le relative attività rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei predetti enti che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, viene chiarito che, qualora gli interventi coinvolgano più comuni, il comune precedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Tale norma è volta ad individuare il comune precedente evitando incertezze applicative; si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. Le modifiche apportate al comma 4 del predetto articolo 8 dalla lettera d), numeri da 1) a 5), hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La modifica di cui al numero 6) della predetta lettera d) chiarisce la base su cui il proponente deve calcolare la percentuale da destinare al finanziamento del programma di compensazioni al comune interessato, prevedendo che il programma stesso contempli misure di compensazione dal valore non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 3 per cento del "valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata". La riduzione della soglia percentuale minima per le compensazioni (dal 2 per cento allo 0,5 per cento) è volta a considerare il diversificato impatto, in termini di occupazione del territorio, delle tecnologie esistenti; trattandosi di compensazioni territoriali a carico dei soggetti che propongono interventi con una soglia di potenza superiore a 1 MW, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT rappresenta, sul punto, che, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 190 del 2024, i comuni, nel caso di interventi in PAS, non beneficiavano di alcuna compensazione. La previsione di misure compensative è divenuta efficace con l'entrata in vigore, al 30 dicembre 2024, del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024; la disposizione non genera effetti negativi sulla finanza degli enti locali interessati.

La lettera e) modifica il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2024 in conseguenza delle previsioni contenute nella lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 8, pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Le lettere f), g) e h) intervengono sul procedimento di rilascio del titolo abilitativo prevedendo un maggior lasso di tempo a beneficio del proponente per approfondimenti istruttori o integrazioni della documentazione necessari alla PAS; si tratta pertanto di disposizioni che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e rimane fermo che le relative attività amministrative saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La lettera i) inserisce il comma 10-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevedendo che per le opere connesse, ovvero per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto l'esecuzione dell'eventuale decreto di esproprio, debba intervenire entro il termine perentorio di un anno dal perfezionamento della PAS. Si tratta pertanto di una norma a carattere procedimentale, che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera l), novella il comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevedendo disposizioni in tema di decadenza del titolo di PAS. Tali disposizioni,

a carattere procedimentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera m), integra il comma 12 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, prevedendo che, nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi, il proponente, prima della presentazione del progetto, deve acquisire il relativo titolo edilizio. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale, che, non determina, in quanto tale, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento **all'articolo 8**, la RT afferma che il comma 1, alle lettere a) e b) modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, intervenendo sul procedimento di autorizzazione unica, prevedendo modifiche complessivamente volte al coordinamento tra la disciplina recata dal decreto legislativo n. 190 stesso con quella in materia di edilizia. Si tratta pertanto di norme a carattere ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera c) introduce il comma 2-*bis* al predetto articolo 9 chiarendo, in particolare, che il punto di contatto è individuato, per i progetti di competenza regionale, nella regione territorialmente competente (o nell'ente dalla stessa delegato) e per i progetti di competenza statale nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le relative attività rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei predetti enti, che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d), che apporta modifiche al comma 3 del predetto articolo 9, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le lettere e) ed f) modificano il comma 5 e 6 del predetto articolo 9 al fine di ricomprendere, nell'esclusione di cui al primo periodo del medesimo comma 5, anche la valutazione di incidenza ambientale. Si tratta pertanto di disposizioni a carattere procedurale, priva di effetti per la finanza pubblica.

La lettera g) modifica il comma 7 del predetto articolo 9 prevedendo l'obbligo per l'amministrazione procedente di assegnare al soggetto proponente un termine (incrementato da trenta a novanta giorni) per le integrazioni alla documentazione, in luogo della mera facoltà; in ragione del carattere procedimentale della norma, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera h), al numero 1), inserisce la lettera a-*bis*) al comma 10 del predetto articolo 9 al fine di prevedere che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi (che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico) comprende anche la valutazione di incidenza ambientale e consegue alle modifiche apportate ai commi 5 e 6 dell'articolo 9, pertanto ha carattere meramente ordinamentale.

Relativamente ai numeri 2), 3) e 4) della lettera h), hanno carattere ordinamentale e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il numero 5) della lettera h), nel novellare la lettera d) del comma 10 del predetto articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, ha previsto che il termine temporale in cui il soggetto proponente debba prestare le garanzie finanziarie correlate al ripristino dello stato dei luoghi sia fissato nell'autorizzazione medesima; inoltre sono stati

introdotti un limite minimo e un limite massimo per le compensazioni territoriali ovvero ambientali previste dall'autorizzazione unica. Tali disposizioni hanno pertanto carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT rappresenta, sul punto, che l'intervento correttivo introduce la debenza delle misure compensative come prestazione obbligatoria da parte del soggetto proponente, in luogo della mera eventualità prevista dalla vigente formulazione dell'articolo 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 190 del 2024; in ogni caso, in ragione della cogenza ora introdotta dalle misure in argomento non si determinano impatti negativi per gli enti locali interessati dalla realizzazione degli impianti..

La lettera i) inserisce il comma 10-*bis* al predetto articolo 9, ai sensi del quale, nel caso in cui sia attivata la procedura di esproprio, l'esecuzione del decreto di esproprio deve intervenire entro il termine perentorio di un anno, decorrente dall'adozione della determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi. La disposizione ha carattere procedurale e le Amministrazioni potranno dare attuazione alla stessa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera l), nel modificare il comma 11 del predetto articolo 9, interviene sulla definizione del periodo di efficacia del provvedimento autorizzatorio unico, pertanto, ha natura procedimentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera m) modifica il comma 13 del predetto articolo 9, introducendo alcune precisazioni quanto alle modalità di svolgimento della conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi relativi a talune tipologie di impianti off-shore. Trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, le stesse non determinano effetti finanziari.

Infine, ai sensi della lettera n) è abrogato il comma 14 del predetto articolo 9, in forza del quale la valutazione ambientale di un determinato progetto in materia di energia da fonte rinnovabile deve essere effettuata nell'ambito di una procedura unica; si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento **all'articolo 9**, la RT afferma che l'articolo 9-*bis* inserito nel decreto legislativo n. 190 del 2024 prevede una riduzione dei termini del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi ivi indicati. Per la RT, si tratta di una disciplina di semplificazione procedurale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente **all'articolo 10**, la RT afferma che l'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), ha carattere ordinamentale, e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica mentre la lettera d) modifica il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di precisare che gli oneri dovuti all'ente concedente le superfici ovvero le risorse pubbliche necessarie ai fini della realizzazione degli interventi sono dovuti dal momento della scadenza dei termini per l'impugnazione dei titoli abilitativi o autorizzatori per la realizzazione degli interventi (e non più, come originariamente

previsto, dal momento della stipula della convenzione che accede alla concessione), cioè quando il titolo abilitativo o autorizzatorio diventa definitivo. Per la RT, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ordine **all'articolo 11**, la RT afferma che la norma modifica l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 190 del 2024, sopprimendo, per esigenze di coordinamento, il riferimento all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e, pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito **all'articolo 12**, la RT afferma che il nuovo articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 190 del 2024 prevede una disciplina *ad hoc* in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie. La norma, volta a richiamare una procedura già prevista a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che l'ARERA definisca, con uno o più provvedimenti, meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, a carattere decisorio, la cui gestione è attribuita ad Acquirente unico S.p.A.

Le attività previste in capo all'ARERA rientrano nei compiti svolti dall'Autorità, che vi provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con specifico riferimento alla gestione da parte di Acquirente unico S.p.A. dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2 del nuovo articolo 12-*bis*, la RT evidenzia che i relativi costi sono stati stimati secondo criteri, dati e parametri che tengono conto dell'esperienza sino ad ora maturata dal Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente unico S.p.A. in avvalimento di ARERA, tenendo altresì conto della specificità delle materie trattate nonché della presunta maggior complessità delle singole pratiche/procedure da gestire.

Tenuto conto dei tempi di entrata in vigore della norma, i costi in argomento sono stati stimati a partire dall'anno 2026.

I costi fissi riferiti al personale e i costi variabili sono stati stimati sul presupposto di un andamento crescente del ricorso ai meccanismi extragiudiziali nel primo triennio, indicativamente pari a 150 procedure per il 1° anno, 300 procedure per il 2° anno e 500 procedure a decorrere dal 3° anno; il terzo anno può essere considerato come di riferimento nell'ambito di un'attività a regime (comunque variabile in base all'andamento dei volumi ipotizzati).

Nella valutazione del numero di risorse necessarie la RT ha ipotizzato una durata dell'istruttoria pari a 1,5 giorni, nonché la gestione di circa 2 incontri di conciliazione, della durata di 1,5 ore per ciascuna procedura (comprensiva del tempo di redazione del verbale).

Nella determinazione dei costi informatici (IT) – fissi – riferiti alla progettazione, sviluppo, collaudo e manutenzione (ordinaria ed evolutiva) della piattaforma informatica, sono stati presi a riferimento i costi sostenuti nel primo triennio per la Piattaforma del Servizio Conciliazione ARERA, rivalutati monetariamente a oggi.

Per la determinazione dei costi a consumo, riferiti alla gestione e al funzionamento della Parte IT (sms, otp, firme, stanze virtuali), è stato preso a riferimento il costo unitario sostenuto dal Servizio Conciliazione ARERA.

Per la quantificazione dei costi per la formazione si è considerata una somma forfettaria; per ogni anno, è previsto l'ingresso di nuovo personale qualificato, a cui erogare formazione specialistica. Nell'individuazione del *budget* per la nuova organizzazione è stata, pertanto, prevista una voce di costo dedicata alla formazione specialistica.

Relativamente all'eventuale collaborazione con professionisti esterni (in qualità di decisori extragiudiziali), i costi sono stati calcolati considerando una percentuale di inammissibilità delle domande pari al 20% ed il costo medio attualmente sostenuto dal Servizio Conciliazione ARERA per singola procedura conclusa (con almeno un incontro svolto) di 24.000 per il primo anno, che raddoppia per il secondo anno e diventa a regime di 80.000 euro annui a decorrere dal 2028.

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Note
Quota costo ammortamento	87.381	121.397	156.099	Le quote di ammortamento si trascinerebbero sino al 2030, per complessivi 100.000 euro circa.
Costi di manutenzione ordinaria	90.000	110.000	115.000	Per la quantificazione si è preso a riferimento l'andamento degli ultimi anni del Servizio Conciliazione. Tale costo dovrà esser negoziato con il fornitore (o i fornitori).
Licenze	35.000	35.000	35.000	Per la quantificazione si è preso a riferimento l'andamento degli ultimi anni del Servizio Conciliazione. Deve considerarsi come indicativo.
<i>Totale Sistemi IT (Costi fissi)</i>	<i>212.381</i>	<i>266.397</i>	<i>306.099</i>	Si riferisce alla somma delle quote di ammortamento, manutenzione ordinaria e Licenze.
Costi a consumo (sms, otp, firme, stanze virtuali)	3.000	6.000	8.000	Per la quantificazione si è preso a riferimento l'andamento degli ultimi anni del Servizio Conciliazione. Deve considerarsi come indicativo.
<i>Totale sistemi IT (Fissi e variabili)</i>	<i>215.381</i>	<i>272.397</i>	<i>314.099</i>	
Formazione	25.000	25.000	25.000	
Risorse Acquirente unico (AU)	302.715	373.292	524.650	Sono state considerate complessivamente: 4 risorse per il I anno, 5 per il II, 7 per il III (più il Responsabile).
Costi comuni (locazione, utenze – quali, ad esempio, pulizia, elettricità, gas –, altri beni e servizi)	300.000	360.000	480.000	È stata considerata, secondo l'esperienza del Servizio Conciliazione, una stima di 60.000 euro relativa ai costi comuni per ciascuna risorsa AU.
Conciliatori esterni (compenso euro 200)	24.000	48.000	80.000	
TOTALE BUDGET	867.096	1.078.689	1.423.749	

Con riferimento ai costi della Progettazione e Sviluppo e del *Change Requests* (c.d. manutenzione evolutiva) relativi alla piattaforma, la RT precisa che i medesimi sono

stati inseriti in tabella sotto forma di quote di ammortamento, con effetti anche negli esercizi 2029-2030 come indicato nella nota esplicativa dello schema (oltre 100.000 euro ulteriori rispetto a quelli imputati negli anni 2026, 2027 e 2028).

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	NOTE
Progettazione e sviluppo Piattaforma	219.328			Nella determinazione dei costi IT (fissi), riferiti alla progettazione, sviluppo, collaudo e manutenzione evolutiva della piattaforma informatica, sono stati presi a riferimento i costi sostenuti nel primo triennio per la Piattaforma del Servizio Conciliazione ARERA, rivalutati monetariamente ad oggi.
Change requests	42.815	102.049	104.105	

Agli oneri derivanti dalle attività sopra indicate, pari a 867.096 euro per l'anno 2026, 1.078.689 euro per l'anno 2027, 1.423.749 euro per l'anno 2028, 1.317.650 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, nonché 1.267.650 euro annui a decorrere dall'anno **2031**, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo istituito presso CSEA ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Al riguardo, la RT evidenzia che l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha istituito presso CSEA un fondo alimentato da una quota del gettito delle tariffe elettriche (0,02 c€/kWh - elemento ASVRIM) e delle tariffe del gas (0,08 c€/sm³ – elemento della componente RE-RET) prevedendo altresì che il MASE stabilisse gli interventi e le misure per perseguire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, da finanziarsi con le risorse del predetto fondo.

In entrambi i casi, all'ARERA è stata demandata la definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni inerenti alla formazione delle risorse che alimentano il conto, dando annualmente comunicazione al Ministero delle disponibilità degli stessi.

In attuazione del citato articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai sensi dell'articolo 10.1 lett. q) dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 618/2023/R/com (Testo Integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e regimi tariffari speciali- TIPPI) l'ARERA ha istituito il Conto per lo Sviluppo tecnologico industriale al fine di finanziare gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale di cui al citato articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

La tabella riportata di seguito mostra le giacenze registrate sul conto CSTI al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del 2025 per il quale sono indicate le giacenze al 31 agosto:

Anno	Giacenze conto [€]
2022	161.004.589
2023	174.531.458
2024	211.234.523
2025	259.140.406 (*)

(*) al 31 agosto 2025

Il conto, istituito presso CSEA da ARERA, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è alimentato da quote del gettito delle tariffe elettriche (0,02 c€/kWh - elemento ASVRIM) e delle tariffe del gas (0,08 c€/sm³ – elemento della

componente RE-RET) fissate dallo stesso decreto e non variate nel corso degli anni. Le entrate del conto, invece, variano negli anni, con valori attesi attorno ai 70/80 milioni di euro/anno, secondo l'andamento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale.

Le uniche erogazioni disposte da CSEA, a valere su questo conto, derivano dalle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera d) del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», le quali stabiliscono che, da tale conto, siano versate, in favore del bilancio dello Stato, quote trimestrali per un importo complessivo annuo, fissato dalla citata norma, pari a € 29.370.000,00.

A detto importo si aggiunge la quota destinata alla copertura della:

- a) piattaforma digitale per le aree idonee ex articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, stimata in 525.000 euro per l'anno 2025 e 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026;
- b) piattaforma SUER ex articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, stimata in 1.050.000 euro per l'anno 2025 e 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026;
- c) mappatura del territorio nazionale, volta all'individuazione del potenziale nazionale e delle aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024, stimata in 810.000 euro per l'anno 2025 e 150.000 euro annui a decorrere dal 2026.

Pertanto, la dotazione del fondo risulta adeguata, come confermato dalla CSEA, ad assicurare la copertura dei costi derivanti dalla norma in argomento, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'**articolo 13**, la RT afferma che la norma modifica l'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 190 del 2024, stabilendo che sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale anche gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle zone di accelerazione. Per la RT, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene modificata, altresì, la lettera c), introducendo disposizioni di chiarificazione applicativa nonché di semplificazione procedurale per gli operatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, si modifica la lettera d), numero 2) dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, stabilendo che sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano statale anche gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle zone di accelerazione. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento all'**articolo 14**, la RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente **all'articolo 15**, la RT afferma che la norma modifica l'elenco degli interventi in attività libera di cui all'Allegato A del decreto legislativo n. 190 del 2024 e non determina, pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito **all'articolo 16**, la RT afferma che la norma modifica l'elenco degli interventi in regime di PAS di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 190 del 2024 e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento **all'articolo 17**, la RT afferma che la norma modifica l'elenco degli interventi in regime di autorizzazione unica di cui all'Allegato C del decreto legislativo n. 190 del 2024 e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ordine **all'articolo 18**, la RT afferma che la disposizione modifica l'elenco delle disposizioni abrogate unica indicate all'Allegato D del decreto legislativo n. 190 del 2024 e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.

Sull'articolo 4, in merito alla piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili, già istituita con il decreto legislativo n. 199/2021 e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), secondo la RT le modifiche apportate includono anche gli interventi in attività libera e la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli oneri di gestione della piattaforma provvede il GSE. Tuttavia, dato che il GSE è incluso nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, maggiori spese si rifletterebbero sul saldo di indebitamento netto. Per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per le attività di realizzazione e gestione operativa della piattaforma a legislazione vigente si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011¹. Su tale fondo ricade anche la copertura degli oneri di cui all'articolo 12. Secondo il quadro fornito dalla RT all'articolo 12 la piattaforma è attualmente finanziata con 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Pertanto, andrebbe chiarito se la piattaforma necessita di opportuni adeguamenti infrastrutturali per adempiere alle nuove funzionalità, in particolare per gli interventi in attività libera.

Sugli articoli 7 e 8, si osserva che l'articolo 7, comma 1, lettera c), nell'inserire il comma 3-*bis* all'articolo 8 del d.lgs. n. 190/2024, relativo alla procedura abilitativa semplificata, designa il comune come punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva UE 2018/2001. Analogamente, l'articolo 8, comma 1, lettera c), che inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 9 del d.lgs. n. 190/2024, nella procedura di autorizzazione unica designa la regione o l'ente delegato dalla medesima o il Ministero dell'ambiente come punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della

¹ Si tratta del fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm3.

direttiva UE 2018/2001². Ciò premesso, andrebbe chiarito se la previsione secondo cui il comune o la regione o il Ministero procedente in qualità di amministrazione responsabile costituisce il punto di contatto possa determinare particolari adempimenti in capo alle amministrazioni citate, ulteriori rispetto a quelli attuabili nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito alla ridefinizione delle compensazioni territoriali in favore dei comuni interessati da procedure abilitative semplificate (in particolare all'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 6), pur se la RT afferma che la disposizione non genera effetti negativi sulla finanza degli enti locali, andrebbero forniti maggiori elementi informativi, anche attraverso calcoli esemplificativi, per chiarire i relativi effetti finanziari, posto che si abbassa la soglia percentuale minima per le compensazioni dal 2 per cento allo 0,5 per cento, si introduce un limite temporale ai primi cinque anni precedentemente non previsto e si muta il parametro di riferimento dai proventi alla produzione attesa.

Per quanto riguarda invece le compensazioni a favore dei comuni nelle procedure di autorizzazione unica, contenute nell'articolo 8, la normativa vigente non prevede parametri di riferimento né valori minimi e massimi e inoltre definisce come eventuali le compensazioni che diventerebbero ora obbligatorie. Pertanto, le modifiche dovrebbero generare maggiori entrate per i comuni.

Sull'articolo 9, tenuto conto che la disposizione è finalizzata a ridurre i termini del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi di revisione della potenza, comportando dunque una accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per tali interventi, andrebbe assicurato che tale accelerazione possa essere gestita dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sull'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione dell'onere per la gestione da parte di Acquirente unico S.p.A. dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa la stima del numero dei meccanismi extragiudiziali nel primo triennio, indicativamente pari secondo la RT a 150 procedure per il 1° anno, 300 procedure per il 2° anno e 500 procedure a decorrere dal 3° anno, fornendo, ove possibile, l'andamento delle controversie negli anni precedenti e il loro rapporto rispetto al numero di procedure autorizzative. Infatti tale stima, come si evince anche dai dati forniti dalla RT, risulta determinante al fine della determinazione dei costi fissi riferiti al personale e dei costi variabili.

Per le altre tipologie di costo elencate dalla RT, nel prendere atto della metodologia applicata per costruire le stime, andrebbero illustrati anche i dati e gli elementi in base ai quali si è pervenuti alla quantificazione proposta (ad esempio: per i costi di personale risulterebbe nel terzo anno un contingente di sette persone con un onere unitario pari a

² La norma europea citata prevede che lo sportello metta a disposizione, e fornisce anche *online*, un manuale delle procedure rivolto agli sviluppatori di progetti di produzione di energie da fonti rinnovabili che tratti distintamente anche progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo di energia rinnovabile. Le informazioni *online* indicano al richiedente lo sportello pertinente alla sua domanda. Se uno Stato membro ha più di uno sportello, le informazioni *online* indicano al richiedente lo sportello pertinente.

circa 75 mila euro; per i professionisti esterni in qualità di decisori si prevede un compenso di 200 euro a procedura). Si evidenzia che il comma 5 del nuovo articolo 12-*bis* prevede che i decisori debbano avere terzietà ed esperienza nell'ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché adeguata qualificazione professionale nei settori interessati.

La RT afferma di basarsi sull'esperienza del servizio conciliazione gestito da Acquirente unico per conto di ARERA³. Sulla stima di una percentuale di inammissibilità delle domande pari al 20%, che incide al ribasso sulla stima degli oneri per i decisori, si osserva che seppure tale percentuale è rilevabile nel servizio conciliazione attualmente gestito da Acquirente unico, la natura del nuovo meccanismo di gestione delle controversie coinvolge probabilmente soggetti con competenze più elevate rispetto alla generalità dei consumatori, trattandosi di proponenti la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti. Pertanto sembrerebbe più prudente considerare una percentuale di inammissibilità più bassa.

Per i profili di copertura dell'articolo 12, si prende atto dei chiarimenti della RT circa l'adeguatezza della dotazione del Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e che nessun pregiudizio è recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse del Fondo. Si ricorda che il Fondo finanzia interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

In ogni caso, si ricorda che in base all'articolo 19 della legge di contabilità le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di una integrazione del testo che non riporta la previsione dell'onere, indicata soltanto in RT.

Sull'articolo 13, tenuto conto che la norma sembra estendere i casi in cui debba applicarsi la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), di competenza statale e regionale, a taluni tipi di impianti fotovoltaici in determinate zone o aree, andrebbe assicurato che tali verifiche possano essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sull'articolo 16, considerato che la norma sembra incrementare il numero degli interventi realizzabili tramite procedura abilitativa semplificata (PAS), andrebbe assicurato che gli enti pubblici interessati dalla predetta procedura amministrativa possano effettuare le proprie attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

³ A tale proposito dall'ultimo bilancio relativo al 2023 risultano per tale servizio costi pari a 19 milioni di euro, a fronte però di un numero di procedure molto più alto di quello stimato nel caso in esame (nel 2023 ci sono state 32 mila domande). Cfr. Acquirente unico spa, [Bilancio esercizio 2023](#), p. 21 e 38.